

**ASSOCIAZIONE  
“FORNITORI MERCATONE UNO IN A.S.”**

**STATUTO**

**Art. 1 - Denominazione e sede**

Ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita l'associazione di categoria non riconosciuta denominata “Fornitori Mercatone Uno in A.S.”, con sede in Bassano del Grappa (VI), Strada Cartigliana nc. 125/C.

**Art. 2 - Oggetto**

L'Associazione in oggetto, apartitica ed apolitica, viene costituita per la tutela dei diritti dei creditori delle società già del ‘Gruppo Mercatone Uno’ ammesse alla procedura di Amministrazione Straordinaria nel 2015 e cioè M. Business srl, M. Estate spa, Mercatone Uno Services spa, Mercatone Uno Logistic srl, Mercatone Uno Trading srl, Mercatone Uno Finance srl, Tre Stelle srl, M. Settantacinque srl, M. Settantatre srl, nonché dei creditori della società Shernon Holding srl, società in crisi che ha chiesto l'ammissione alla procedura di concordato preventivo in bianco l'11 aprile 2019, a cui i Commissari Straordinari hanno ceduto, nell'agosto del 2018, n.55 punti vendita del gruppo.

Essa, senza fini di lucro e rispettando il divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, svolge le funzioni e persegue gli scopi che seguono:

a) tutelare gli interessi dei creditori sopra specificati, mediante la raccolta, e la diffusione agli associati, di informazioni, elaborazioni ed analisi tecniche contabili e giuridiche della documentazione riguardante le procedure concorsuali menzionate, comprese quelle in qualsiasi modo funzionali a rappresentare il contesto di riferimento per la tutela dei diritti dei creditori, ed acquisibile sia dagli organi dell'Amministrazione Straordinaria comprese procedure consequenziali, sia dal MISE, e comunque da qualsiasi Autorità, Ente, Soggetto pubblico o privato in merito alla gestione dell'Amministrazione Straordinaria stessa e alle disposizioni dei Commissari circa la cessione dei beni aziendali;

b) progettare linee guida di azioni giudiziali, negoziali e relazionali da proporre agli Associati, per ottenere la miglior soddisfazione dei creditori sopra specificati, ricorrendo alla collaborazione di tecnici, di esperti e di professionisti che, sulla base della documentazione e dei flussi informativi comunque acquisiti, potranno evidenziare le soluzioni più opportune;

c) proporre agli associati azioni, anche collettive, tese alla tutela delle posizioni dei diritti di credito sopra specificati e mantenere un canale comunicativo continuo e diretto con il MISE e comunque con gli enti pubblici e privati, anche tramite le associazioni di categoria riconosciute dal MISE, sia per assicurare a tutti gli associati una puntuale ed immediata informativa sugli sviluppi delle procedure e dei soggetti coinvolti, sia, soprattutto, per proporre, nei tavoli che saranno aperti, tutte le possibili migliori soluzioni che possano permettere il miglior soddisfacimento delle ragioni creditorie dei propri associati;

d) agire in stretta collaborazione, anche per la gestione dei rapporti istituzionali con il MISE e comunque con ogni ente pubblico istituzionale, con l'associazione di categoria CONFIMI INDUSTRIA VENETO, in ragione della fattiva attività dalla stessa svolta, fin dal 2018, per la tutela degli interessi dei fornitori delle società sopra indicate;

e) qualsiasi altra attività che, coerentemente con il presente statuto e nel rispetto della legge, permetta il migliore perseguimento dello scopo sociale.

In conformità e nel rispetto della legge, l'Associazione potrà svolgere anche attività economica d'impresa seppur in forma marginale e strumentale al finanziamento della preminente attività istituzionale al fine di garantire le risorse necessaria al raggiungimento dello scopo sociale.

L'Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dalla libera elettività delle cariche associative nonché dall'obbligatorietà del rendiconto annuale. L'Associazione si potrà avvalere di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri associati, degli associati di altre associazioni ed enti con i quali siano in corso progetti di collaborazione nonché di volontari non associati; su decisione del Consiglio Direttivo, è ammesso il ricorso a forme di lavoro retribuito subordinato ed autonomo, prestato anche da parte degli associati, qualora questo sia necessario per assicurare il perseguimento degli scopi sociali, il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le attività del sodalizio.

#### **Art. 3 Durata**

La durata dell'Associazione è illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

#### **Art. 4 - Associati**

Sono associati fondatori coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo dell'Associazione.

Possono far parte dell'Associazione con la qualifica di associati ordinari tutti i fornitori di beni e servizi, e comunque tutti i soggetti persone fisiche e giuridiche ed enti che hanno fatto richiesta e/o sono stati ammessi al passivo delle procedure concorsuali menzionate e portatori di diritti di credito o comunque di diritti patrimoniale nei confronti delle società, più sopra esattamente individuate all'art. 2, già del 'Gruppo Mercatone Uno' ammesse alla procedura di Amministrazione Straordinaria nel 2015, nonché della società Shernon Holding srl a cui i Commissari Straordinari hanno ceduto, nell'agosto del 2018, n.55 punti vendita del gruppo, che accettino gli scopi ed i fini dello Statuto stesso.

La validità della qualifica di associato ordinario, efficacemente conseguita all'atto di presentazione dalla domanda associativa, è confermata con l'accoglimento della richiesta stessa da parte del Consiglio Direttivo o da altro soggetto delegato dallo stesso organo amministrativo, il cui giudizio deve sempre essere motivato in caso di diniego e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea degli associati. L'accettazione, comunicata all'interessato, anche verbalmente, e seguita, dopo il versamento della quota associativa, dall'iscrizione sul libro degli associati, dà diritto immediato alla qualifica di "associato".

#### **Art. 5 - Quota associativa**

La quota o contributo associativo annuale o straordinario viene annualmente stabilito dal Consiglio Direttivo e non può essere trasferita a terzi né rivalutata e si considera a fondo perduto.

#### **Art. 6 – Diritti e doveri degli associati**

Tutti gli associati godono, dal momento dell'ammissione, del diritto e dovere di contribuire alla realizzazione degli scopi sociali, di partecipazione alle Assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. All'associato è riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione.

La qualifica di associato dà diritto a frequentare la sede sociale, nonché di partecipare liberamente alle iniziative sociali, nel rispetto anche degli eventuali regolamenti stilati dal Consiglio Direttivo.

Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito.

Ogni associato si impegna a trasferire tempestivamente all'Associazione ogni informazione afferente gli scopi dell'Associazione che non sia coperta da obblighi di riservatezza e non divulgazione. Si impegna altresì a non tenere comportamenti contrari all'interesse dell'Associazione.

#### **Art. 7 - Decadenza degli associati**

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Il rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme per tutti gli associati e uniformi sono le modalità associative, che sono volte a garantire l'effettività del rapporto associativo medesimo.

Gli associati cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

- recesso, che il socio deve comunicare con raccomandata a.r. o in alternativa con PEC almeno due mesi prima rispetto al 31 dicembre di ogni anno e varrà per l'anno successivo;
- espulsione, deliberata, con effetto immediato, dal Consiglio Direttivo, in caso di gravi inosservanze degli obblighi assunti dall'associato, sia all'atto di iscrizione che successivamente, ivi compreso il mancato pagamento della quota di iscrizione.

## **Art. 8 - Organi**

Gli organi sociali sono:

- l'Assemblea degli associati;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- il Direttore;
- Il Tesoriere.

## **Art. 9 - Assemblea degli associati**

L'Assemblea degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea degli associati è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie alle quali potranno prendere parte tutti gli associati, senza limitazione alcuna, purché in regola con il versamento della quota sociale. Ogni associato potrà esercitare un solo voto nel rispetto del principio di uguaglianza e potrà essere portatore al massimo di tre deleghe.

## **Art. 10 - Validità assembleare**

Le Assemblee sia ordinarie che straordinarie sono convocate mediante comunicazione agli associati a mezzo di posta elettronica o mezzi equivalenti spediti agli associati almeno otto giorni prima della data della riunione. L'avviso deve contenere la data e l'ora della prima e della seconda convocazione nonché il luogo di svolgimento della riunione e l'ordine del giorno dei lavori.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei membri del Comitato Direttivo. Il segretario dell'assemblea viene designato di volta in volta tra i membri del Comitato Direttivo.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione, tanto l'Assemblea ordinaria che l'Assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e deliberano a maggioranza dei presenti.

Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente dell'Assemblea, e dal segretario della stessa. Copia dello stesso dovrà essere messo a disposizione degli associati che lo richiedano.

## **ART. 11 – Assemblea ordinaria**

In seduta ordinaria l'Assemblea delibera sui seguenti punti:

- nomina del Presidente e dei membri del Consiglio Direttivo;
- approvazione delle situazioni patrimoniali, dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi delle entrate e delle uscite;
- attività sociali.

L'assemblea ordinaria si dovrà tenere comunque annualmente almeno per l'approvazione delle situazioni patrimoniali, dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi delle entrate e delle uscite entro 120 giorni dal termine dell'anno solare;

## **Art. 12 - Assemblea straordinaria**

In seduta straordinaria l'Assemblea delibera le eventuali modifiche del presente statuto e lo scioglimento dell'Associazione.

## **Art. 13 - Consiglio Direttivo**

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto dal Presidente, dal Direttore e da cinque membri tutti di nomina assembleare. I membri del Consiglio Direttivo possono anche non rivestire la qualifica di Associati.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili senza limitazioni.

Alla prima riunione su proposta del Presidente, che ne trae il nome tra i componenti del Direttivo, viene nominato il segretario.

Le riunioni del Consiglio Direttivo potranno svolgersi anche in audio o teleconferenza o con altri mezzi di comunicazione da remoto adatti allo scopo e ferma comunque la fisica presenza, presso il luogo dove è convocata la riunione, sia del Presidente o, su espressa delega di questi, del Direttore o di altro Consigliere che del segretario. La riunione è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto la delibera si considererà respinta.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide se risultano da verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario che dovrà specificare, per ciascun componente, la modalità con cui lo stesso ha presenziato alla riunione e ha espresso il proprio voto.

#### **Art. 14 – Nomina del Presidente e del Consiglio Direttivo**

L'Assemblea degli associati in seduta ordinaria elegge il Consiglio Direttivo ed al suo interno il Presidente ed il Direttore. Le elezioni si svolgono ogni tre anni e debbono essere indette con un preavviso di almeno trenta giorni.

Il voto avverrà per lista. Gli associati hanno diritto a presentare liste di candidati. Ogni associato può presentare e votare una sola lista. Nelle liste i candidati debbono essere elencati il Presidente, il Direttore ed i cinque membri in numero progressivo. Le liste devono essere depositate presso la sede dell'associazione almeno dieci giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea ordinaria in prima convocazione con la dichiarazione di accettazione della candidatura. L'associazione comunica agli associati, cinque giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea, le liste depositate esponendole presso la propria sede e tramettendole via email agli associati. Si procede alla nomina traendo il Presidente, il Direttore e tre consiglieri dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ed i restanti due consiglieri dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti.

Il membri del primo Consiglio Direttivo dell'Associazione vengono nominato dai soci fondatori nell'atto costitutivo dell'associazione.

#### **Art. 15 - Dimissioni dei membri del Consiglio Direttivo**

Nel caso che, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri (compresi il Presidente ed il Direttore), i rimanenti provvederanno, a cooptare i consiglieri mancanti i quali resteranno in carica fino alla convocazione della prossima Assemblea Ordinaria degli associati che potrà confermarli o sostituirli e che coinciderà con l' annualmente Assemblea Ordinaria convocata per l'approvazione delle situazioni patrimoniali, dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi delle entrate e delle uscite. Se per qualsiasi motivo verrà meno la maggioranza dei Consiglieri eletti dall'Assemblea, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto ed occorrerà far luogo alla sua integrale rielezione. In attesa delle nuove nomine, al Presidente uscente spetterà l'ordinaria amministrazione dell'associazione.

#### **Art. 16 - Convocazione del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o il Direttore lo ritengano necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri, senza formalità.

#### **Art. 17 - Compiti del Consiglio Direttivo**

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) realizzare le finalità previste dallo statuto e attuare delle decisioni dell'Assemblea degli associati;
- b) deliberare la realizzazione di incontri, riunioni informative ed altre iniziative ed eventi rivolti agli associati, stabilendo le relative modalità di partecipazione;
- c) coordinare tutte le attività di ricerca e richiesta di documenti ed atti che siano ritenuti necessari a perseguire le finalità dell'associazione;
- d) affidare a tecnici, esperti e professionisti qualificati specifici incarichi di studio, analisi e approfondimento di tutta la documentazione acquisita al fine di trovare soluzioni e proposte che possano garantire agli associati il miglior soddisfacimento dei propri diritti;
- e) proporre le soluzioni che verranno ritenute più valide agli organismi di gestione di riferimento e, se del caso, direttamente al MISE, attraverso, *in primis*, l'associazione di categoria CONFIMI INDUSTRIA VENETO, che fisserà, d'intesa con l'associazione, specifici incontri con i funzionari ministeriali, a cui potranno partecipare i componenti del Consiglio Direttivo e i tecnici/esperti/professionisti di volta in volta incaricati;

- f) redigere il progetto di situazioni patrimoniali, dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi delle entrate e delle uscite annuali da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione, nonché presentare alla stessa le proposte per le attività future;
- g) fissare le date delle Assemblee ordinarie degli associati da indire almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto da almeno un terzo degli associati;
- h) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati;
- i) aggiornare periodicamente gli associati sulle più rilevanti attività in corso, previa la valutazione preliminare di opportunità in ordine alle tempistiche di tali informative;
- l) ratificare le nuove adesioni;
- m) stabilire le modalità di eventuale partecipazione alle attività da parte dei non associati.

#### **Art. 18 – Il Presidente**

Al Presidente spetta la rappresentanza legale della associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente, in casi eccezionali e per comprovati motivi, può attribuire la rappresentanza dell'Associazione al Direttore.

Il Presidente convoca e presiede le Assemblee ed il Consiglio Direttivo, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e degli eventuali regolamenti e ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità, ha potere di aprire, chiudere ed operare su conti correnti bancari e postali dell'Associazione.

Il Presidente assicura la predisposizione delle situazioni patrimoniali, dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi delle entrate e delle uscite annuali da sottoporre per l'approvazione al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea, corredandolo, ove necessario, di idonea relazione.

#### **Art. 19 – Il Direttore**

Il Direttore cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo nonché l'ordinaria amministrazione dell'associazione, nei rapporti fra gli associati, con obbligo di rendicontazione al Consiglio Direttivo.

Il Direttore su delega specifica del Presidente può agire nei confronti dei terzi.

#### **Art. 20 - Il Tesoriere**

Il Tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione, redige la situazione patrimoniale, il bilancio preventivo e i conti consuntivi delle entrate e delle uscite annuali, si incarica della tenuta dei libri contabili.

#### **Art. 21 – Patrimonio ed entrate**

Il fondo comune dell'Associazione è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono alla stessa a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati, imprese o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione e qualsiasi altra entrata coerente con l'attività del sodalizio.

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai corrispettivi specifici, dai contributi di enti, società ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dalla Associazione, dalle raccolte dei fondi, da eventuali entrate derivanti dallo svolgimento delle attività sociali e commerciali.

Il patrimonio dell'Associazione deve essere destinato al perseguimento dei fini statutari.

E' fatto esplicito divieto di distribuzione degli utili/eccedenze di cassa, durante la vita dell'associazione.

#### **Art. 22 - Il bilancio**

Gli esercizi dell'Associazione iniziano al 1 gennaio e chiudono al 31 dicembre di ogni anno: per ogni esercizio è predisposto un rendiconto economico e finanziario.

Il Consiglio deve predisporre tempestivamente il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria degli associati che deve avvenire entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il rendiconto deve restare depositato presso la sede sociale nei 20 (venti) giorni che precedono l'Assemblea convocata per l'approvazione, a disposizione degli associati che ne vogliono prendere visione.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione degli scopi sociali.

#### **Art. 23 - Scioglimento**

Lo scioglimento e/o la messa in liquidazione dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria degli associati, convocata dal Presidente, o su richiesta di associati che rappresentino il terzo dei voti dell'Assemblea. Lo scioglimento dell'Associazione avviene con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 4/5 degli associati.

Nella delibera di messa in liquidazione dovrà essere indicata la nomina del liquidatore nonché le relative linee guida della procedura.

L'Assemblea, termina la fase liquidatoria ovvero all'atto dello scioglimento dell'Associazione, delibererà, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.

La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe, ovvero a fini di pubblica utilità secondo legge.

15 maggio 2019